



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

PROVINCIA DI COSENZA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 01/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. DIRETTIVE.

L'anno **duemilaventi** il giorno **uno** del mese di **aprile** alle ore **17,54**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
LIRANGI LUIGI	SINDACO	SI
SMIRIGLIA MASSIMILIANO	VICE SINDACO	SI
QUINTIERI ANTONIO	ASSESSORE	SI
SALIMENA MARIA GRAZIA	ASSESSORE	SI
DI STASI BELINDA SIMONA	ASSESSORE	SI

Totale Presenti **5**

Totale Assenti **000**

A causa della situazione di eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del COVID 19 e delle circostanze di necessità e urgenza, la presente seduta si svolge con i partecipanti collegati in videoconferenza. Il Sindaco, Luigi Lirangi provvede ad aprire il collegamento e ogni membro della Giunta riesce a visualizzare in modo chiaro e distinto i volti degli altri interlocutori. Il Segretario Comunale, dott.ssa Elisa Spagnuolo riesce parimenti a collegarsi alla videoconferenza.

Il SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. **29** del **01/04/2020** del Responsabile del servizio interessato che si intende riportata e trascritta;

RITENUTA tale proposta meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri richiesti ed espressi favorevolmente dai soggetti interessati di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, **per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;**

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5

marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

RICHIAMATO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 25 che, al comma 1 dispone: *"Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea....."*

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA, da ultima, l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile **n. 658 del 29.03.2020**, recante: **"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"**;

CONSIDERATO che, quest'ultimo provvedimento, è stato adottato per la necessità di supportare i comuni interessati dall'emergenza epidemiologica da virus Covid 19;

DATO ATTO che l'importo spettante a ciascun Comune, a titolo di contributo, a rimborso della spesa sostenuta, è predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito *pro capite* di ciascun comune e il valore medio nazionale;

PRESO ATTO che, in particolare, l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020:

- **all'art. 1, comma 1, dispone che:** *“ il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano....”;*
- **all'art. 1, comma 3, dispone che:** *“in caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta”;*
- **all'art. 2, comma 1, dispone che:**
 - a)“una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune...”;
 - b) *“una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ...”;*
 - c)“ il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600...”;
- **all'art. 2, comma 3, dispone,** in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, che: *“i Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. 4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”.*
- **all'art. 2, comma 4, dispone che:**
 - “...ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
 - a) di buoni spesa di utilizzabili per l'acquisto generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”;

- **all’art. 2, comma 6, dispone che:** *“L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”;*

PRESO ATTO che l’importo riconosciuto al Comune di Terranova da Sibari è di € 49.197,37, di cui:

- € 26.232,14 come quota a) di cui all’art. 2, comma 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
- € 22.965,23 come quota b) di cui all’art. 2, comma 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;

DATO ATTO che, alla luce del contesto emergenziale legato alla diffusione del Coronavirus e delle consequenziali azioni di contenimento previste dalla legislazione Statale e dalla decretazione di urgenza adottata a più livelli, il Comune di Terranova da Sibari, con delibera di Giunta n. 22 del 27.03.2020, ha già provveduto a stanziare un fondo iniziale di € 7.000,00 per far fronte ad interventi specifici per il contenimento del contagio Coronavirus (COVID-19) di cui:

- A.** € 2.000,00 da assegnare all’U.C.T. e da destinare a favore del C.O.C.;
- B.** € 3.000,00 da assegnare ai Responsabili dei Settori comunali competenti per la gestione dell'emergenza;
- C.** € 2.000,00 da assegnare alla Caritas Parrocchiale di Terranova da Sibari per l’acquisto di beni di prima necessità da destinare ai nuclei familiari in condizioni economiche disagiate.

RITENUTO, in aggiunta all’autonoma iniziativa di cui sopra ed, in esecuzione di quanto disposto con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile sopra richiamata, concedere ai nuclei familiari residenti nel Comune di Terranova da Sibari, in condizione di grave disagio economico, buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, una tantum, finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all'emergenza in essere, presso gli esercizi commerciali alimentari, di carni, di igiene personale e igiene della casa, prodotti igienici ed alimentari per bambini e neonati e/o farmacie, parafarmacie e sanitarie contenuti nell'elenco da pubblicare da parte del comune;

RITENUTO, altresì, di concerto con l’Ufficio Servizi Sociali, fornire le seguenti linee guida ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa e dei generi alimentari o prodotti di prima necessità:

- A.** possono presentare domanda di ammissione le seguenti categorie:
 - Persone singole o nuclei familiari residenti nel Comune di Terranova da Sibari in condizione di contingente difficoltà economica derivante dalla momentanea carenza di entrate a causa dell'emergenza in essere ed a seguito della sospensione della propria attività lavorativa per l'emergenza Covid-19, con precedenza ai non percettori di reddito di cittadinanza, di Reddito di Inclusione (REI), dei destinatari dell’indennizzo di € 600,00, previsto dal **decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) recante** “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, di trattamento pensionistico;

- B.** Il valore di ciascun buono spesa sarà pari ad € 200 per ciascun nucleo familiare di cui al **Punto A**. Il Responsabile del servizio sociale o la Caritas parrocchiale potranno segnalare la presenza di ulteriori situazioni di difficoltà/fragilità, presenza di figli a carico, che daranno luogo ad un incremento proporzionale del beneficio accordabile. In ogni caso l'importo del buono non potrà essere superiore a € 300,00 per ogni nucleo familiare.
- C.** I buoni acquisto saranno spendibili solo presso gli esercizi commerciali alimentari, di carni, di igiene personale e igiene della casa, prodotti igienici ed alimentari per bambini e neonati e/o farmacie, parafarmacie e sanitarie aderenti all'iniziativa ed esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari o di prima necessità, con divieto di acquisto di alcolici, superalcolici, tabacchi e generi alimentari per animali.
- D.** I buoni spesa saranno consegnati dal Comune di Terranova da Sibari ai beneficiari in tagli da **25 euro**, in carnet fino ad un massimo di **n. 12 buoni** (totale massimo di € 300,00, Iva compresa, ad ogni beneficiario).
- E.** Il Comune, per il tramite dell'ufficio servizi sociali, contatterà i richiedenti per effettuare una valutazione delle condizioni che determinano l'assegnazione del buono di spesa, per come sopra specificato. Ad istruttoria conclusa, si procederà ad assegnare il beneficio agli aventi diritto, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
- F.** Ove sia necessaria ulteriore indicazione ai fini della determinazione delle condizioni che determinano l'assegnazione del buono di spesa, l'Ufficio Servizi Sociali, con la collaborazione della Caritas Parrocchiale, seguirà il seguente ordine di priorità:
- nuclei familiari con figli a carico, portatori di handicap;
 - nuclei familiari con figli a carico;
 - nuclei familiari con presenza di componenti di età superiore a 65 anni che non percepiscono alcun trattamento pensionistico;
 - nuclei monofamiliari.
- G.** Nel caso in cui dovessero residuare somme non impiegate, le stesse verranno distribuite alle persone che saranno individuate dall'Ufficio servizi sociali e dalla Caritas Parrocchiale.

RITENUTO di esprimere atto di indirizzo al fine di avviare le procedure ivi indicate;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei competenti Settori ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147bis del D.Lgs. 267/2000 e contenuti nel presente atto;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90;

DI CONCEDERE, in esecuzione di quanto disposto con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della

Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, ai nuclei familiari residenti nel Comune di Terranova da Sibari, in condizione di grave disagio economico, buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, una tantum, finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all'emergenza in essere, presso gli esercizi commerciali alimentari, di carni, di igiene personale e igiene della casa, prodotti igienici ed alimentari per bambini e neonati e/o farmacie, parafarmacie e sanitarie contenuti nell'elenco da pubblicare da parte del comune;

DI INDICARE, di concerto con l'Ufficio Servizi Sociali, le seguenti linee guida ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa e dei generi alimentari o prodotti di prima necessità:

A. possono presentare domanda di ammissione le seguenti categorie:

- Persone singole o nuclei familiari residenti nel Comune di Terranova da Sibari in condizione di contingente difficoltà economica derivante dalla momentanea carenza di entrate a causa dell'emergenza in essere ed a seguito della sospensione della propria attività lavorativa per l'emergenza Covid-19, con precedenza ai non percettori di reddito di cittadinanza, di Reddito di Inclusione (REI), dei destinatari dell'indennizzo di € 600,00, previsto dal **decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) recante** "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", di trattamento pensionistico;

B. Il valore di ciascun buono spesa sarà pari a € 200 per ciascun nucleo familiare di cui al **Punto A**. Il Responsabile del servizio sociale o la Caritas parrocchiale potranno segnalare la presenza di ulteriori situazioni di difficoltà/fragilità, presenza di figli a carico, che daranno luogo ad un incremento proporzionale del beneficio accordabile. In ogni caso l'importo del buono non potrà essere superiore a € 300,00 per ogni nucleo familiare.

C. I buoni acquisto saranno spendibili solo presso gli esercizi commerciali alimentari, di carni, di igiene personale e igiene della casa, prodotti igienici ed alimentari per bambini e neonati e/o farmacie, parafarmacie e sanitarie aderenti all'iniziativa ed esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari o di prima necessità, con divieto di acquisto di alcolici, superalcolici, tabacchi e generi alimentari per animali.

D. I buoni spesa saranno consegnati dal Comune di Terranova da Sibari ai beneficiari in tagli da **25 euro**, in carnet fino ad un massimo di **n. 12 buoni** (totale massimo di € 300,00, Iva compresa, ad ogni beneficiario).

E. Il Comune, per il tramite dell'ufficio servizi sociali, contatterà i richiedenti per effettuare una valutazione delle condizioni che determinano l'assegnazione del buono di spesa, per come sopra specificato. Ad istruttoria conclusa, si procederà ad assegnare il beneficio agli aventi diritto, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

F. Ove sia necessaria ulteriore indicazione ai fini della determinazione delle condizioni che determinano l'assegnazione del buono di spesa, l'Ufficio Servizi Sociali, con la collaborazione della Caritas Parrocchiale, seguirà il seguente ordine di priorità:

- nuclei familiari con figli a carico, portatori di handicap;

- nuclei familiari con figli a carico;
- nuclei familiari con presenza di componenti di età superiore a 65 anni che non percepiscono alcun trattamento pensionistico;
- nuclei monofamiliari.

G. Nel caso in cui dovessero residuare somme non impiegate, le stesse verranno distribuite alle persone che saranno individuate dall'Ufficio servizi sociali e dalla Caritas Parrocchiale.

DI DEMANDARE:

A. al Responsabile del Settore Amministrativo, per il tramite dell'Ufficio Servizi Sociali:

- la predisposizione e pubblicazione del bando per l'assegnazione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità a nuclei familiari in condizioni di disagio economico;
- la predisposizione e pubblicazione dell'avviso per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali alimentari, di carni, di igiene personale e igiene della casa, prodotti igienici ed alimentari per bambini e neonati e/o farmacie, parafarmacie e sanitarie aderenti all'iniziativa buoni spesa per nuclei familiari in condizioni di disagio economico;
- la valutazione, con la collaborazione della Caritas Parrocchiale, delle domande ed assegnazione dei buoni spesa per generi alimentari o prodotti di prima necessità;

B. al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti contabili consequenziali al presente provvedimento ed, in particolare:

- la predisposizione della variazione al bilancio 2019/2021, così come previsto dall'art.1, comma 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
- l'apertura di apposito conto corrente bancario presso il tesoriere dell'Ente o conti correnti postali onde fare confluire eventuali donazioni, così come previsto dall'art.2, comma 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;

DI DICHIARARE, con analoga votazione, l'atto di adozione della presente immediatamente eseguibile, stante la necessità di dare immediata attuazione a quanto sopra rappresentato.

Letto e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO LIRANGI LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAGNUOLO ELISA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
- E' stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio comunale, il giorno **01.04.2019** per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva:
 - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta nessun ricorso;
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- E' stata comunicata, con lettera n. _____ in data **01.04.2019** ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;

Terranova da Sibari, li **01.04.2019**

Il Responsabile del servizio Amministrativo
F.TO Dott. Placido Bonifacio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Terranova da Sibari, li **01.04.2019**

Il Responsabile del servizio Amministrativo
Dott. Placido Bonifacio